

Adeguamento cartografico del PTPR

CONSULTAZIONE PRELIMINARE

Seduta di Parma – 24 novembre 2025

Auditorium del Complesso Monumentale della Pilotta - Piazzale della Pilotta, 15






La ricognizione dei Beni paesaggistici, art. 136 del D.lgs. 42/2004



La prima legge che ha previsto una «dichiarazione» che riconoscesse gli **«Immobili ed aree di notevole interesse pubblico»** è del 1922: in più di cento anni i provvedimenti hanno naturalmente seguito criteri e strumenti tecnico/cartografici condizionati dal periodo storico in cui sono stati emessi.





La legge prevede 4 categorie di beni tutelati, oggi elencate dall'art. 136 del Codice alle lettere **a)**, b), c) e d):

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;



Boschetto «Le Querce», Veleia, Lugagnano Val d'Arda (PC)



La legge prevede 4 categorie di beni tutelati, oggi elencate dall'art. 136 del Codice alle lettere a), **b)**, c) e d):

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;



Parco e Rocca Gazzola, San Giorgio Piacentino (PC)



La legge prevede 4 categorie di beni tutelati, oggi elencate dall'art. 136 del Codice alle lettere a), b), **c)** e d):

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;



Stradone Martiri della Libertà, Parma



La legge prevede 4 categorie di beni tutelati, oggi elencate dall'art. 136 del Codice alle lettere a), b), c) e **d)**:

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.



Zona dei boschi del Carrega, Sala Baganza (PR)



Di moltissimi beni paesaggistici è stato riconosciuto il notevole interesse pubblico per più categorie, specie ai sensi delle lettere **c)** e **d)**



Zona del Castello di Torrechiara, Langhirano (PR)



Una storia lunga cento anni

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI
Divisione I.

N. di { Posiz. 2 B. N.
Prot. 9738.

3713 Mod. 33 (Belle Arti).
Roma, 23 GIU. 1928
anno VI
25 giugno 1928
D. N. Lucan

OGGETTO - Legge 11 giugno 1922, N. 778 - Notifica di notevole interesse pubblico.

Per norma e conoscenza di codesto Ufficio comunico alla S. V. che questo Ministero ha provveduto, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778, a dichiarare in data 8 gennaio 1928 il notevole interesse pubblico del seguente immobile:
Parco e Castello (Rocca)
sito nel Comune di S. Giorgio Piacentino di proprietà degli
eredi Gazzola di Conte Guido

La dichiarazione ministeriale è stata notificata all'interessato il 16 gennaio 1928 ed è trascritta all'Ufficio delle ipoteche





Le tutele più recenti

Disciplina di Tutela e Prescrizioni d'uso della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte Pillerone-Castello di Montechiaro (comuni di Travo e Rivergaro) emessa ai sensi del D.M. 1.8.1985 e artt. 138 e ss. del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

DISPOSIZIONI GENERALI


Le presenti disposizioni, che costituiscono indirizzi (I), direttive (D) e prescrizioni (P), hanno efficacia in tutta l'area e sono articolate in obiettivi di tutela e valorizzazione generali e in specifiche indicazioni relative alle invarianti di paesaggio (naturalistiche, antropiche e percettive). Sono fatte salve le norme più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e quanto previsto dalla Parte II ("Beni culturali") del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., relativamente ai beni oggetto di tutela diretta e/o indiretta.

ART. 1 FINALITÀ E DELIMITAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI TUTELA

La finalità delle presenti norme è la tutela del paesaggio dell'area Monte Pillerone – Castello di Montechiaro, ricadente nei comuni di Travo e Rivergaro, nella sua conformazione attuale quale risultato dell'azione antropica storicamente espressa attraverso attività legate prevalentemente agli ambiti agricoli.

L'area oggetto della presente disciplina, riconosciuta di notevole interesse pubblico per la pregnanza di valori paesaggistici dati da elementi naturalistici e storico-architettonici, è individuata nella Tav. 1.

All'interno della suddetta area, come indicato nella Tav. 1, sono individuate quattro zone corrispondenti a specifici ambiti di paesaggio: fluviale (1), agrario pedecollinare (2), naturale di collina (3), e agrario naturale di collina (4). Per ciascun ambito, e relativi sub-ambiti, la relazione tecnico-scientifica delinea le caratteristiche storiche del paesaggio, sia dal punto di vista ambientale sia antropico, evidenziandone i valori intrinseci, le tecniche e i materiali tradizionali da conservare e valorizzare.





Metodologia




METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE
DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 136,
COMMA 1, DEL D.LGS. 42/2004



Per affrontare tutele tanto diverse per oggetti, tipo di documentazione ed estensione, la ricognizione ha consolidato una **METODOLOGIA** condivisa e basata sulla giurisprudenza di settore, ma anche che sfruttasse tutti le fonti a disposizione per la ricostruzione più esatta possibile dei perimetri. Principi base:

La perimetrazione rappresentata nelle cartografie allegate al piano è stata redatta *facendo primariamente riferimento al testo del provvedimento*¹ di tutela, seguendo ogni qual volta rendesse possibile individuare l'elemento prescelto quale confine. Qualora tale individuazione fosse lacunosa, contraddittoria o incompleta si è fatto riferimento, se disponibile, alla cartografia allegata al provvedimento per sciogliere le aporie, verificando la datazione della base cartografica ivi utilizzata, e nel caso di residui dubbi, si sono individuate le fonti cartografiche e aerofotografiche più vicine all'emissione del provvedimento di tutela, prendendo in esame la documentazione conservata nell'archivio della Soprintendenza competente e la prassi vigente.


¹**Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5316, del 27 ottobre 2014.**



Criticità	Decisione condivisa
2. Il <u>testo</u> del provvedimento specifica che, in corrispondenza della località La Costa, la perimetrazione segue una strada che attraversa varie località (tra cui La Costa), la rappresentazione del perimetro su <u>cartografia</u> originale, invece, segue erroneamente un corso d'acqua (Rio delle Vigne).	Si fa riferimento al testo del provvedimento, attestando il perimetro sull'elemento stradale citato.



in prossimità della località Bodra di Sopra taglia il crinale fino a Casa Farneto e da qui segue la strada che passa per La Costa, Cappellazzi, Case Olago (Strada Belforte - Gorro) fino a Case Marzora in prossimità di Belforte;



È necessario correggere la cartografia adeguandosi al testo ed evitando di coinvolgere case non tutelate



Ricostruzione degli elementi di confine citati nel testo:

- Si sono seguite le Linee Guida contenute in *«POAT MiBAC - La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale. Relazione finale, giugno 2011»* e approfondite sulla base delle specifiche risorse cartografiche regionali;
- Nel caso di **elementi di confine coincidenti con elementi «vivi»** del paesaggio (corsi d'acqua, tratti costieri) essi fungono da confine nella loro qualità di elementi vivi del paesaggio, e pertanto deve essere considerato sempre il percorso attivo nel momento di valutazione di un intervento per riconoscere se quest'ultimo ricada all'interno del perimetro di tutela;



Ricostruzione degli elementi di confine citati nel testo:

- Nel caso di **elementi di confine antropici** quali percorsi stradali/sentieri o confini amministrativi, in cui si sia rilevato che il tracciato originale era diverso dall'attuale e/o da quello presente nella cartografia, il confine è stato individuato ricostruendo con la massima precisione possibile il tracciato in uso all'epoca dell'emissione del provvedimento, facendo riferimento alle fonti cartografiche e aerofotografiche più vicine all'emissione del provvedimento di tutela;



Carta allegata è degli anni 30



Il decreto è del 1985: situazione profondamente diversa



Processo di ricognizione

La Variante dà **formale riconoscimento all'interpretazione e trasposizione cartografica degli atti istitutivi delle tutele** **risolvendo le carenze e le incongruenze che si sono rilevate negli atti**, spesso molto datati. Corregge quindi le lievi discrasie di applicazione.

Su **oltre 200 tutele** esaminate, nei pochi casi in cui le criticità erano tali da eccedere la sola «ricognizione» sono stati sottoposti alla competente Commissione regionale per il paesaggio che li ha risolti:

- in **5 casi** la Commissione ha preso atto che dall'approfondita istruttoria svolta tali beni non erano mai esistiti o erano scomparsi e comunque oggi non rintracciabili;
- in **2 casi** ha perfezionato dei provvedimenti che presentavano contraddizioni o lacune nella perimetrazione tali da richiedere una valutazione discrezionale;
- in **8 casi** ha perfezionato dei provvedimenti che non avevano formalmente completato l'iter di approvazione.



Processo di ricognizione

In nessun caso la ricognizione ha modificato i provvedimenti in base a valutazioni di merito, tuttavia nelle schede di ricognizione ha rilevato i casi da segnalare alla Commissione Regionale per valutare un eventuale futuro perfezionamento.

Zona del Monte Penice, Bobbio (PC)



2. Il lato est del perimetro è individuato da linee spezzate congiungenti quote altimetriche individuabili solo cartograficamente

Si suggerisce, in futuro, una revisione della tutela da parte della Commissione Regionale, al fine di ricondurre il perimetro su elementi fisici certi anziché sulle attuali quote altimetriche.



Esito della ricognizione è la schedatura di ogni tutela composta da:


- la **scheda** che restituisce i dati identificativi e dà evidenza e chiarezza delle criticità riscontrate nella ricognizione e delle decisioni condivise dal Comitato;
- più **tavole** in formato pdf con la rappresentazione del perimetro del bene vincolato riportato sui diversi supporti cartografici come il Data Base Topografico Regionale del 2016, le foto satellitari AGEA del 2014 e il catasto estratto alla data 12 ottobre 2017. Una delle tavole che accompagna ogni bene paesaggistico, ovvero quella ritenuta più adeguata alla lettura dello specifico vincolo, è stata stampata, firmata dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico e scansionata digitalmente ad alta risoluzione;
- Il **file vettoriale** del perimetro utilizzato per la cartografia;
- il **testo originale** del provvedimento ed **eventuali cartografie** allegate ed estratti planimetrici a disposizione.



Oggetto: ID_12 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Meandri di S. Salvatore sita nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella (ai sensi dell'art. 136, lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e smi)

Scheda di ricognizione definitiva: sintesi informazioni sul bene tutelato

ID_12	SITAP 80086 80090	
	Provvedimento ai sensi: L.1497/39	Classificazione ai sensi art. 136 D.Lgs. 42/2004: lettere c) e d)
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Meandri di S. Salvatore sita nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella		
Comuni interessati	Bobbio, Corte Brugnatella (PC)	
Provvedimento originario	Decreto Ministeriale del 01 agosto 1985	
Data di ricognizione del CTS	17/10/2019	



Scheda decreto e analisi istruttoria: informazioni storiche sul bene tutelato

ID_12	SITAP 0086 80090	
	Decreto ai sensi: L.1497/39	Tipologia di beni indicata nel Decreto: numeri 3 e 4 dell'art. 1
Titolo originale del decreto	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Meandri di S. Salvatore sita nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella	
Comuni storicamente interessati	Bobbio, Corte Brugnatella (PC)	
data provvedimento	Decreto Ministeriale del 01 agosto 1985	
data notifica		
data pubblicazione	Supplemento Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1985	
data affissione Albo pretorio		
data verbale Commissione Provinciale/Regionale per il paesaggio		
Cartografie allegate	planimetria CTR con timbro della Regione	
Criticità		Decisione condivisa
1. Al decreto sono allegate due diverse cartografie (CTR 10.000 e IGM 25.000), entrambe parzialmente incomplete e discordanti fra loro in diversi tratti del perimetro.		Dal confronto tra le due planimetrie e visti i riscontri nel testo e le foto aeree del 1976, si conviene di prendere a riferimento il perimetro rappresentato nella cartografia IGM, con particolare riferimento alle località Piano Levato e Rio delle Barche (a sud-est) e Poggio Villeri (a sud), in quanto appare più vicino alla descrizione del testo ed utile a chiarirla.
2. Entrambe le cartografie sono lacunose per quanto riguarda il lato nord della tutela.		Al fine di definire correttamente il perimetro dell'area tutelata in questo tratto, si segue il testo del provvedimento, aiutandosi inoltre con le foto aeree storiche che riprendono la situazione coeva all'epoca del decreto.
3. Dopo aver oltrepassato l'abitato di Marsaglia, il testo del provvedimento indica di seguire la strada che collega cascina Villeri e Rondinera, località di identificazione non univoca. Nelle due cartografie allegate di cui al punto 1 vi è una discrepanza. Seguendo il perimetro		Visto che l'elemento stradale seguito nella cartografia allegata su base CTR non raggiunge mai il rio Rondinera e in generale la cartografia IGM appare più vicina al testo, si assume il perimetro così come riportato nella cartografia allegata su base IGM.

Grazie per l'attenzione.

Cristian Prati

Responsabile paesaggio della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza

AdeguamentoPTPR@regione.emilia-romagna.it

[Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei Beni
culturali - Paesaggio - Territorio](#)

